

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-425 del 26/01/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 - SOCIETA' AGRICOLA DIGAMMA S.R.L. - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL POZZO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC), LOCALITÀ STRADA PROV.LE 11 DI MOTTAZIANA, AD USO IGIENICO E ASSIMILATI - PROC. PC25A0036 - SINADOC 33093/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-407 del 23/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – SOCIETA' AGRICOLA DIGAMMA S.R.L.  
CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE  
DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA  
PERFORAZIONE DEL POZZO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC),  
LOCALITÀ STRADA PROV.LE 11 DI MOTTAZIANA, AD USO IGIENICO E  
ASSIMILATI - PROC. PC25A0036 - SINADOC 33093/2025.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che il legale rappresentante della Società Agricola Digamma S.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 01550600330, ha presentato istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 179700 in data 10/10/2025) per l'ottenimento della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante nuova perforazione, ai sensi dell'art. 36, R.R. n. 41/2001, codice pratica PC25A0036, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo da perforare avente profondità di mt. 30,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Borgonovo V.T. (PC), Strada Provinciale 11 di Mottaziana, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al Foglio n. 23, mappale n. 140; coordinate UTM-RER: X: 536478 Y: 985029;
- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (aree verdi aziendali);
- portata massima di esercizio pari a l/s 1;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2317,50;

**CONSIDERATO:**

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, poiché il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3000 e poiché il pozzo presenta una profondità non superiore a mt. - 30,00 da p.c.;
- che la perforazione di nuova opera è disciplinata dall'art. 16, R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati”;

**DATO ATTO** che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

**DATO ATTO** che, in data 27/10/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

**CONSIDERATO** che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima Direttiva;

**RITENUTO, DI CONSEGUENZA**, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** infine che:

- a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato

con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010, il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati;

- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2025 (n. 2 ratei mensili);
- ha versato in data 04/12/2025 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

**CONSIDERATO, INFINE**, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RESO NOTO** che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, di poter procedere col presente provvedimento ad autorizzare la perforazione e, contestualmente, assentire la concessione codice pratica **PC25A0036**;

## DETERMINA

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire** alla Società Agricola Digamma S.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 01550600330, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione con procedura semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante nuova perforazione, codice pratica PC25A0036, ai sensi degli artt. 16 e 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo da perforare avente profondità di mt. 30,00;
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di mt. 30,00;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Borgonovo V.T. (PC), Strada Provinciale 11 di Mottaziana, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al Foglio n. 23, mappale n. 140; coordinate UTM-RER: X: 536478 Y: 985029;
  - corpo idrico interessato: cod. 0010ER-DQ1-CL nome: Conoide Tidone - libero (limite acquifero A2 mt. 55,60 da p.c.);
  - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (irrigazione aree verdi aziendali);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 1;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.317,50;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2030** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
3. **di stabilire** che i lavori di perforazione devono essere eseguiti **entro il termine di 6 mesi dalla notifica** del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui alla scheda "*Prescrizioni per la perforazione*", (**Allegato A**) al presente atto e sua parte integrante;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento può essere revocato qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ed in relazione agli esiti della perforazione;

5. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato (**Allegato B**) al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/12/2025;
6. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2025 (n. 2 ratei mensili) quantificato in 32,25 euro è stato pagato;
7. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
8. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. **di rendere noto** che:
  - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

12. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

**PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE**

Concessione codice pratica PC25A0036

Richiedente: Società Agricola Digamma S.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 01550600330

**ARTICOLO 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi.

**ARTICOLO 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA**

**1. Comunicazione di inizio lavori** - L'interessato è tenuto comunicare, con **anticipo di almeno 10 gg.**, a questa **Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: **aoopc@cert.arpae.emr.it** e all'indirizzo e-mail: **agabba@arpae.it**:

- la data di inizio dei lavori di perforazione
- la data di inserimento della colonna filtrante
- la data di ultimazione lavori di perforazione

**2. Relazione di fine lavori** - L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:

- l'esatta localizzazione della perforazione;
- la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- la stratigrafia dei terreni attraversati;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- il tipo di falda captata.

**ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE**

**1. Caratteristiche del pozzo** – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di mt. 30,00, con colonna filtrante in PVC del diametro esterno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1, con parete filtrante microfinestrata a profondità da definire in esito alla stratigrafia del terreno rinvenuta in fase di perforazione.

La portata nominale massima autorizzata è pari a l/s 1.

- 2. Ubicazione** - La perforazione avrà luogo in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Strada Provinciale 11 di Mottaziana, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al Foglio n. 23, mappale n. 140; coordinate UTM-RER: X: 536478 Y: 985029.

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della relazione di cui al precedente art. 2.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale al S.A.C. di Arpa e al concessionario, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento di variante della concessione.

#### ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- 1. Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

**Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come “strati idro-fertili”) appartenenti a “gruppi acquiferi” diversi.**

La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato, con l'utilizzo di bentonite o compactonite (laviostop);
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
- sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;

- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscelazioni della falda captata con le acque di superficie;
  - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.
- 2. Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.
- I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.
- Le acque di risulta potranno essere scaricate :
- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete fognaria*”
  - in acque superficiali, conformemente al D.Lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.
- 3. Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.
- 4. Dispositivo di misurazione** – Si prescrive l’installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.
- 5. Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l’adozione di misure idonee a depurare l’acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione al S.A.C di Piacenza, per le verifiche del caso.

#### ARTICOLO 5 - VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro. Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta

esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

## **ALLEGATO B)**

### **AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

#### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Agricola Digamma S.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 01550600330 (codice pratica PC25A0036).

#### **ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di mt. 30,00, con colonna filtrante in PVC del diametro esterno di mm 125 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 1,1, con parete filtrante microfinestrata a profondità da definire in esito alla stratigrafia del terreno rinvenuta in fase di perforazione .
2. L'opera di presa è sita in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Strada Provinciale 11 di Mottaziana, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al Foglio n. 23, mappale n. 140; coordinate UTM-RER: X: 536478 Y: 985029.

#### **ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati (irrigazione aree verdi aziendali).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.317,50.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0010ER-DQ1-CL nome: Conoide Tidone - libero (limite acquifero A2 mt. 55,60 da p.c.).

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 32,25** (n. 2 ratei mensili).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in

tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. In alternativa alla modalità di pagamento di cui ai punti precedenti, il concessionario ha facoltà di corrispondere anticipatamente e in un'unica soluzione i canoni dovuti per tutta la durata della concessione. In caso di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, il canone anticipatamente corrisposto potrà essere restituito, in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **30/06/2030** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate

nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10. **Monitoraggi:** il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) del parametro “soggiacenza”; i dati devono essere comunicati alla scadenza della concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo. All’atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell’andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.
11. **Azioni di risparmio della risorsa:** è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.
12. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo:** prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell’area fonti alternative. Alla presentazione dell’istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell’utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l’Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell’atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**La legale rappresentante della Società Agricola Digamma S.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 01550600330, presa visione del presente disciplinare di concessione, ha dichiarato di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 04/12/2025**

**Firmato, per accettazione, dalla legale  
rappresentante della concessionaria**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**